



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Un Battito ed un Respiro"

SCOPO - SEDE - DURATA - SOCI

Art. 1 - E' costituita sotto la denominazione "Un Battito ed un Respiro" (di seguito denominata semplicemente Associazione) un'associazione senza scopo di lucro che ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità Europee, nel trattato sull'Unione Europea, nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nella Costituzione italiana, nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale e successive modifiche ed integrazioni. L'Associazione, inoltre, ispira la propria azione ai principi della religione cattolica cristiana.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere a), h), i), u), z) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i..

In particolare l'Associazione si prefigge di effettuare:

- A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione si prefigge, in particolare, anche di attuare scopi e finalità assistenziali in favore di soggetti affetti dalla patologia denominata "Ipertensione Polmonare" ed alle loro famiglie, anche attraverso l'attivazione di piani di assistenza personalizzati e la creazione di una rete di servizi, ritenendosi ente associativo di Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017.

A tal fine l'Associazione intende aiutare le persone affette da "Ipertensione Polmonare" e le loro famiglie a riconoscere la malattia nella fase iniziale, favorire l'accesso alla prevenzione della malattia

Bruno

Amore Cala'

[Signature]

attraverso la diagnosi, e la cura dei pazienti, adoperarsi per sviluppare centri di ricerca e sviluppare relazioni assistenziali e scientifiche tra pazienti, familiari. L'Associazione e i centri ospedalieri per una sempre maggiore e migliore conoscenza della malattia, aiutare il paziente e la famiglia nella valutazione dello stato lavorativo e/o pensionistico, facilitare il diffondersi della conoscenza della malattia anche attraverso scambi nazionali e internazionali con pazienti, familiari e centri di ricerca, promuovere la conoscenza della patologia presso la società civile, le Istituzioni Pubbliche, le Istituzioni private, le diverse figure sanitarie e socioassistenziali (medici di base, commissioni invalidità), le case farmaceutiche, promuovere la creazione di una Rete di servizi riconosciuti dall'associazione, organizzare convegni e manifestazioni per far conoscere la malattia, le sue cause e le possibili azioni diagnostiche, partecipare a tavoli di lavoro su interventi sanitari a livello Regionale e Nazionale, divulgare le conoscenze scientifiche e sociali relative alla malattia attraverso tutti i mezzi di comunicazione.

L'associazione, altresì, intende creare uno sportello di ascolto ed effettuare attività di volontariato presso le strutture sanitarie private e pubbliche, oltre che creare una o più segreterie sul territorio al fine di effettuare attività di disbrigo pratiche burocratiche. Rientra nei fini dell'associazione l'istituzione di speciali servizi per l'assistenza e la consulenza a favore dei soci, la raccolta e l'elaborazione di dati. L'associazione intende promuovere incontri, dibattiti e corsi di informazione per i soci per meglio raggiungere lo scopo sociale.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, enti, società nonché Associazioni che ne condividono le finalità statutarie.

Art. 2 - Per il conseguimento dei suoi scopi ed in coerenza con essi, l'Associazione, opera attraverso il lavoro volontario dei soci. L'associazione:

- a) Promuove, anche in collaborazione con Associazioni e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto dei diritti dei soggetti affetti da patologie;
- b) Organizza incontri e seminari, summit e corsi di formazione;
- c) Promuove iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o imprese, al fine di contribuire a migliorare gli standard di trattamento dei soggetti affetti da patologie;
- d) Assume incarichi e commesse per studi, ricerche, di indagine, con i predetti soggetti;
- e) Organizza iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre e intrattenimenti in genere;
- f) Agisce presso le competenti autorità a tutela dei soggetti affetti da patologie;
- g) Assume la rappresentanza dei soggetti affetti da patologie per la tutela dei loro interessi e diritti;
- h) Svolge in generale iniziative analoghe o comunque conformi agli scopi statutari e idonee al loro conseguimento;
- l) Consente l'associazione di circoli, associazioni, enti e simili che abbiano scopi affini ed analoghi;
- m) Garantisce la consulenza e l'assistenza legale, fiscale, tributaria e ogni servizio utile (anche mediante specifiche convenzioni con professionisti o persone

Bm

² Aurora Calà

Blu

giuridiche) in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi (singoli o comunità) con i quali operano ed ai quali si rivolgono.

Art. 3 - L'associazione ha sede in Catania, Via Vitaliti n. 24, Scala B, Piano T, e svolge la propria attività nell'ambito di tutto il territorio nazionale. Lo spostamento della sede legale all'interno del territorio nazionale non richiede una modifica statutaria.

Art. 4 - L'associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

Art. 5 - Per il raggiungimento degli scopi previsti nello statuto e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, l'Associazione si avvale: I) delle quote, sottoscrizioni volontarie, erogazioni e contributi in qualsiasi forma (denaro o beni in natura) corrisposti dagli associati; II) di legati, lasciti, eredità, donazioni; III) dei contributi degli enti pubblici, della Provincia, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni comunitarie ed internazionali; IV) dei proventi ricavati da sottoscrizioni; V) dei proventi ricavati dai contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati; VI) dei proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni o quant'altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi; VII) di ogni altra entrata proveniente all'Associazione in ragione dei fini perseguiti. L'associazione può promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, enti non commerciali, onlus, fondazioni, e quant'altro, al servizio della realizzazione più efficace della tutela degli associati.

Art. 6 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio stesso. Non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 7 - I soci possono essere: fondatori; ordinari; sostenitori; onorari.

Art. 8 - A parte i soci fondatori, che sono soci di diritto, possono far parte dell'associazione come soci ordinari, coloro che, condividendo ed accettando gli scopi dell'associazione, usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza, corsi di aggiornamento e quant'altro viene messo a disposizione dall'Associazione; i soci ordinari vengono iscritti nel Registro dell'Associazione (cartaceo e/o

Bm

3
Chiara Calabà

Bm

informatizzato) e si obbligano a rispettarne lo Statuto. Sono soci sostenitori quelli che con la loro attività o con il loro contributo economico sostengono l'attività e la valorizzazione del nome dell'associazione. Possono essere soci onorari le persone fisiche e le associazioni che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all'associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali. L'iscrizione a Socio ordinario si intende valida per 365 giorni con decorrenza dalla data di iscrizione. L'accettazione della domanda di ammissione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo ed al pagamento della quota Associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno il diritto di voto e sono ammessi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Art. 9 - L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto. Il Socio non in regola con il pagamento dei contributi associativi perde qualsiasi diritto nei confronti dell'Associazione. Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve dare comunicazione scritta all'Associazione. Il Socio dimissionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. La quota od il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa*; la quota od il contributo associativo non sono rivalutabili.

Art. 10 - La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni; b) per cancellazione deliberata dall'assemblea dei soci; c) per l'omesso versamento della quota associativa annuale; d) per incompatibilità del comportamento del Socio rispetto alle finalità sociali ovvero per gravi motivi morali, disciplinari o giudiziari; e) in caso di mancato versamento della quota associativa alla scadenza del termine di 365 giorni.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto consuntivo che deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

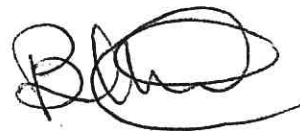
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE: ASSEMBLEE - CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione; a) L'Assemblea degli associati; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente.

Art. 13 - Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, oppure inviata via lettera, via fax o via e-mail.



⁴ Chiara Pala'



Art. 14 - L'Assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio consuntivo; 2) procede alla nomina delle cariche sociali; 3) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; 4) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo, e inoltre quante volte se ne ravvisi la necessità o quando sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Art. 15 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni. E' ammessa una delega per ogni socio. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 16 - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. In caso di assemblea straordinaria per modifica dello statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di assemblea straordinaria per scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole della maggioranza degli associati in prima convocazione, e dalla maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 membri scelti fra gli associati e si riunisce almeno una volta all'anno. I componenti del Consiglio restano in carica fino a quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente dell'associazione e potrà eleggere il Cassiere. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all'unità superiore. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, o via fax o via e-mail. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della



Almora Calà



Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio consuntivo; c) compilare i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale; e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Art. 19 – Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente dell'associazione, che hanno durata illimitata. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 21 - Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa riferimento.

Catania, li 28 Settembre 2022.

